

Dichiarazione di Conformità UE

N°.: 0007-01

Il sottoscritto, rappresentante il seguente costruttore:

Costruttore	Velocar S.r.l.
Indirizzo	Via Mazzini 55 C Castiglione delle Stiviere (MN), Italy

Dichiara qui di seguito che i prodotti:

Prodotti	Dispositivo per il rilievo delle infrazioni semaforiche, infrazioni di velocità puntuale e media, e lettura targhe free flow
Codici	VRS-EVO-T12-5-R

Risultano in conformità a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie (comprese tutte le modifiche applicabili):

RIFERIMENTO	TITOLO
2014/53/UE (RED) (1)	Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
2011/65/UE (RoHS)	Direttiva del parlamento europeo e del consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

E che sono state applicate tutte le seguenti norme o specifiche tecniche:

DIRETTIVA	REQUISITO	NORMA	TITOLO
RED-Art 3.1 (a)	Salute e Sicurezza	EN 50556:2011	Sistemi semaforici per la circolazione stradale
		EN 62471:2008	Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade.
		EN 62311:2008	Valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in relazione ai limiti di base per l'esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz-300 GHz)
RED-Art 3.1 (b)	EMC	EN 50293:2012	Sistemi semaforici per la circolazione stradale - Compatibilità elettromagnetica
		EN 301 489-1 V 2.2.0	Standard di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 1: requisiti tecnici comuni; Norma armonizzata che copre i requisiti essenziali dell'articolo 3.1, lettera b), della direttiva 2014/53 / UE e i requisiti essenziali di cui all'articolo 6 della direttiva 2014/30 / UE
		EN 301 489-3 V2.1.1	Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 3: condizioni specifiche per dispositivi a corto raggio (SRD) operanti su frequenze tra 9 kHz e 246 GHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.1, lettera b), della direttiva 2014/53 / UE
RED-Art 3.2	Uso dello Spettro	EN 301 489-19 V 2.1.0	Standard di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio; Parte 19: condizioni specifiche per ricevere solo stazioni mobili terrestri (ROMES) operanti nella banda di 1,5 GHz che forniscono comunicazioni dati e ricevitori GNSS operanti nella banda RNSS (ROGNSS) che forniscono dati di posizionamento, navigazione e temporizzazione; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.1, lettera b), della direttiva 2014/53 / UE
		EN 303 413 V 1.1.1	Satellite Earth Stations and Systems (SES); ricevitori GNSS (Global Navigation Satellite System); Apparecchiature radio funzionanti nelle bande di frequenza da 1164 MHz a 1300 MHz e da 1559 MHz a 1610 MHz; Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53 / UE
		EN 300 440-2 V 2.1.1	Dispositivi a corto raggio (SRD) usati nella banda di frequenza 1-40GHz
RoHS	-	EN 50581	Documentazione tecnica per la valutazione dei prodotti elettrici ed elettronici in relazione alla restrizione delle sostanze pericolose.

Altre norme e/o specifiche tecniche

NORMA	TITOLO	PARAMETRI
EN 60529:1991 +A1+A2+AC	Grado di protezione degli involucri	IP66
EN 60068-2-1:2007	Prove ambientali - parte 2-1: Prove – Prova A: freddo	-30 °C
EN 60068-2-2:2007	Prove ambientali – parte 2-2: Prove – Prova B: caldo secco	+55 °C
EN 60068-2-14:2009	Prove ambientali – parte 2-14: Prove – Prova N: cambio di temperatura	-30°C / +55°C
EN 60068-2-30:2005	Prove ambientali – parte 2: Prove – Prova Db: Caldo umido, ciclico (ciclo di 12h+12h)	Variante 2 a +40°C
Direttiva 2013/35/UE	Direttiva 2013/35/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)	-

(1) I requisiti essenziali di salute e sicurezza della direttiva bassa tensione 2014/35/UE e i requisiti essenziali della direttiva di compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE sono nello scopo della direttiva 2014/53/UE

Castiglione delle Stiviere 24/03/2020

Luogo e Data



Paolo Bazzoli - Amministratore Unico Velocar Srl



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI
AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Divisione 2

Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma

Prot. 4708
Allegati 1

Roma 01-08-201

Alla Soc. VELOCAR srl
Via Mazzini 55c
46043 Castiglione delle Stiviere
(MN)

OGGETTO: Decreto di approvazione del dispositivo “ Velocar Red&Speed
EVO-R”.

Si trasmette il decreto dirigenziale di pari numero e data con il quale questo
Ministero ha approvato il dispositivo in oggetto.

IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Francesco Mazziotta)



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 4708 del 01-08-2016

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede ,tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni, che disciplina la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione anche dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art.345 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale ;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997 recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art.201 del decreto legislativo n.285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni ,come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003,n.214, e dall'art.36 della legge 29 luglio 2010,n.120;

VISTI in particolare il comma 1- bis del richiamato art.201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed i commi 1- ter ed 1- quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b),f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni agli artt. 142 e 146 del decreto legislativo n.285/1992, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti: l'apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell'intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l'attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l'intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell'intersezione controllata; l'istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all'atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell'intersezione, l'intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrapposizione almeno la località dell'infrazione, la data e l'ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;

VISTA la richiesta in data 3 novembre 2015, presentata dalla soc. Velocar s.r.l., con sede in Via Mazzini, 55 c, Castiglione delle Stiviere (MN), tesa ad ottenere l'approvazione di un dispositivo denominato "Velocar Red&Speed EVO-R" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, anche con riprese frontali con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa. Il dispositivo si caratterizza per l'utilizzo di una unità radar per il rilievo della velocità e per la classificazione dei veicoli;

VISTA la nota n. 535, in data 1 febbraio 2016, con la quale questa direzione ha trasmesso alla presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la richiesta di approvazione della soc. Velocar s.r.l., unitamente alla propria relazione istruttoria, per esame e parere;

VISTO il parere n. 21/2016, reso nella adunanza del 15 luglio 2016, con il quale l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti prescrizioni, raccomandazioni e verifiche: le funzioni di misuratore di velocità e rilevatore di infrazioni al semaforo rosso dovranno sempre essere previste in modo disgiunto; in fase di installazione dovrà essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema; di porre attenzione al montaggio adottando adeguate strutture di sostegno, fissaggio e idonea messa a terra; di svolgere verifiche periodiche, eventuali tarature e manutenzione programmata del dispositivo; le varie installazioni dovranno essere conformi alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

DECRETA

Art.1. E' approvato il sistema denominato "Velocar Red&Speed EVO-R", della soc. Velocar s.r.l., con sede in Via Mazzini, 55c, Castiglione delle Stiviere (MN), per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, anche con riprese frontali con oscuramento del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione, e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa. Il dispositivo si caratterizza per l'utilizzo di una unità radar per il rilievo della velocità e per la classificazione dei veicoli. L'approvazione è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni: le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità, dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle infrazioni al semaforo rosso; in fase di installazione dovrà essere verificato che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema; di porre attenzione al montaggio adottando adeguate strutture di sostegno, fissaggio e idonea messa a terra; di effettuare, manutenzione programmata del dispositivo; le varie installazioni dovranno essere conformi alle norme sulle emissioni elettromagnetiche adottate dagli organi regionali territorialmente competenti.

Art.2. Il dispositivo "Velocar Red&Speed EVO-R" può essere utilizzato per le applicazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146 del decreto legislativo n.285/1992, nel rispetto delle condizioni di installazione ed utilizzo di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'art.201 del medesimo decreto legislativo. L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di Installazione e Utilizzo.

Art.3. Il dispositivo denominato "Velocar Red&Speed EVO-R", quale documentatore di infrazioni al semaforo rosso, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica.

Art.4. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.5. Il dispositivo denominato "Velocar Red&Speed EVO-R", come misuratore di velocità, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .

Art.6. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Velocar Red&Speed EVO-R" come misuratore di velocità sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura ,almeno con cadenza annuale.

Art.7. L'approvazione del dispositivo "Velocar Red&Speed EVO" come misuratore di velocità ha validità ventennale a decorrere dalla data del presente decreto .

Art.8 .I dispositivi devono essere commercializzati unitamente al manuale di Installazione ed Utilizzo nelle versione allegata alla domanda di approvazione della soc.Velocar s.r.l.

Art.9. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto nonché il nome del richiedente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)





Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

DIVISIONE 2

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 146 del Codice della Strada, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 146 del Codice della Strada;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. n. 282, in data 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

DIVISIONE 2

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 n. 190 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

CONSIDERATO che in data 4 aprile 2016 è entrata in vigore la norma UNI 10772:2016 "Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe", applicata a tutti i sistemi di identificazione basati sul riconoscimento automatico delle targhe dei veicoli, ai fini dell'accertamento delle violazioni al codice della strada;

VISTO il decreto ministeriale n. 4708, in data 1° agosto 2016, con il quale è stato approvato il dispositivo denominato "Velocar Red&Speed EVO-R" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, anche con riprese frontali con oscuramento del parabrezza dei veicoli in infrazione, e per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa, della società Velocar S.r.l., con sede legale in Via Mazzini, 55c - Castiglione delle Stiviere (MN);

VISTA la richiesta della società Velocar S.r.l., con sede legale in Via Mazzini, 55c - Castiglione delle Stiviere (MN), presentata in data 18 giugno 2020, successivamente ripresentata in data 5 novembre 2020 e 9 febbraio 2021, integrata con deposito in data 24 marzo 2021, con la quale detta società ha chiesto l'estensione del dispositivo "Velocar Red & Speed EVO-R" ad una nuova versione, denominata "VRS EVO-R", nei modelli "VRS-EVO-T12-5" e "VRS-EVO-T12-5-R", che si caratterizza per l'adozione di: una nuova telecamera bianco e nero "V01035" da 12,3 MP dedicata alla lettura targhe, sia con lunghezza della distanza focale da 35 mm sia da 50 mm, in sostituzione delle precedenti "V00036" e "V00449" da rispettivamente 5 MP e 9 MP; una nuova telecamera di contesto a colori "V00925" da 5 MP in sostituzione della precedente "V00080" da 4,2 MP; una nuova scheda di elaborazione e di controllo "V00944" in sostituzione della precedente "V00042";

VISTE le note del 12, 15 e 17 febbraio 2021 con le quali la società Velocar S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste, tra cui il "Manuale di installazione ed utilizzo" (versione 1.2), emesso in data 15 febbraio 2021, del dispositivo, di seguito indicato anche, per brevità, come "manuale del dispositivo";

VISTI i rapporti delle prove eseguite sul dispositivo ai sensi della norma UNI 10772:2016 presso laboratorio accreditato e, in generale, la documentazione tecnica depositata;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

DIVISIONE 2

DECRETA

Articolo 1
(Approvazione)

1. L'approvazione del dispositivo denominato "Velocar Red & Speed EVO-R", prodotto dalla società Velocar S.r.l., con sede legale in Via Mazzini, 55c - Castiglione delle Stiviere (MN), è estesa ad una nuova versione denominata "VRS EVO-R", di seguito indicato anche, per brevità, come "dispositivo", nelle seguenti configurazioni:
 - "VRS-EVO-T12-5" con ottica da 35 mm;
 - "VRS-EVO-T12-5" con ottica da 50 mm;
 - "VRS-EVO-T12-5-R" con ottica da 35 mm;
 - "VRS-EVO-T12-5-R" con ottica da 50 mm.
2. Il dispositivo, nella configurazione "VRS-EVO-T12-5", sia con lunghezza della distanza focale da 35 mm sia da 50 mm, è in grado di accertare esclusivamente le infrazioni al semaforo indicante luce rossa.
3. Il dispositivo, nella configurazione "VRS-EVO-T12-5-R", sia con lunghezza della distanza focale da 35 mm sia da 50 mm, è in grado di accertare le infrazioni al semaforo indicante luce rossa nonché le infrazioni ai limiti di velocità massima.
4. Il dispositivo dovrà essere utilizzato in base alle caratteristiche tecniche, classi prestazionali e limiti funzionali, indicati negli articoli seguenti.
5. Rimangono invariate le prescrizioni del decreto dirigenziale n. 4708 del 1° agosto 2016.

Articolo 2

(Classi prestazionali e limiti funzionali della funzione di riconoscimento targhe)

1. Il dispositivo, in base ai risultati delle prove base ed estese effettuate in laboratorio ai sensi della norma UNI 10772:2016, eseguite con le distanze focali dell'ottica della fotocamera in bianco e nero sia da 35 sia da 50 mm, è in grado di riconoscere, alle velocità di movimentazione delle targhe pari a 50 e 70 km/h, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, nelle



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

DIVISIONE 2

condizioni ambientali diurne e notturne, le targhe delle diverse tipologie di veicoli (posteriori autoveicoli - formati A e B, anteriori autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori), previste dagli articoli 250 e 258 del D.P.R. n. 495/92, con le seguenti classi di accuratezza:

- a) targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico canalizzato: classe A;
 - b) targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico non canalizzato: classe A;
 - c) targhe anteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico non canalizzato: classe A;
 - d) targhe di motoveicoli e ciclomotori: classe A;
2. Il dispositivo, con le distanze focali dell'ottica della fotocamera in bianco e nero da 35 e da 50 mm, ha effettuato prove estese per velocità superiori a quella base, ai sensi della norma UNI 10772:2016, ed è risultato in grado di riconoscere, alla velocità di 230 km/h in classe A, le targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli e dei motoveicoli.
3. Il dispositivo, con le distanze focali dell'ottica della fotocamera in bianco e nero da 35 e da 50 mm, è stato sottoposto a prove funzionali su strada nelle condizioni ambientali diurne e notturne, eseguite da laboratorio accreditato, atte a validare la modalità di funzionamento *free-run*.
4. Il dispositivo, con la distanza focale dell'ottica della fotocamera in bianco e nero da 35 mm, è in grado di svolgere le funzioni, ai sensi della norma UNI 10772:2016, con i seguenti limiti geometrici nel caso di rilevamento autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:
- a) distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 34,00 m;
 - b) altezza massima da terra dell'unità di ripresa: 7,50 m;
 - c) disassamento laterale massimo tra il sistema di ripresa e la mezziera della corsia/carreggiata da controllare: 10,60 m;
 - d) angolo massimo di deformazione prospettica: 18,6°;
 - e) larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 11,20 m;
 - f) profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m.
5. Il dispositivo, con la distanza focale dell'ottica della fotocamera in bianco e nero da 50 mm, è in grado di svolgere le funzioni, ai sensi della norma UNI 10772:2016, con i seguenti limiti geometrici nel caso di rilevamento autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:
- a) distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 33,50 m;
 - b) altezza massima da terra dell'unità di ripresa: 7,50 m;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

DIVISIONE 2

- c) disassamento laterale massimo tra il sistema di ripresa e la mezzeria della corsia/carreggiata da controllare: 8,70 m;
 - d) angolo massimo di deformazione prospettica: 15,5°;
 - e) larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,50 m;
 - f) profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m.
6. Il dispositivo, con la distanza focale dell'ottica della fotocamera in bianco e nero da 35 mm, è in grado di monitorare al massimo tre corsie, compatibilmente con la larghezza massima di riconoscimento a 0 lx e, pertanto, nel caso di utilizzo su un numero superiore di corsie, dovrà essere previsto più di un dispositivo, compatibilmente con i limiti geometrici elencati nel comma 4 del presente articolo.
7. Il dispositivo, con la distanza focale dell'ottica della fotocamera in bianco e nero da 50 mm, è in grado di monitorare al massimo due corsie, compatibilmente con la larghezza massima di riconoscimento a 0 lx e, pertanto, nel caso di utilizzo su un numero superiore di corsie, dovrà essere previsto più di un dispositivo, compatibilmente con i limiti geometrici elencati nel comma 5 del presente articolo.

Articolo 3

(Installazione ed esercizio)

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi, che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel manuale del dispositivo, conforme alla copia depositata presso questo Ministero, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.
2. I dispositivi dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel manuale del dispositivo.
3. Gli organi di polizia stradale, che utilizzano il dispositivo per l'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

DIVISIONE 2

4. L'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa può essere effettuato a condizione che la segnaletica orizzontale nella zona di attestamento sia eseguita in conformità al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e correttamente mantenuta.

Articolo 4

(Produzione e commercializzazione)

1. I dispositivi, che saranno prodotti e distribuiti in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero, e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto dirigenziale n. 4708 del 1° agosto 2016 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante, il modello e la configurazione del dispositivo, e la distanza focale dell'ottica della fotocamera in bianco e nero.
2. I dispositivi, che saranno prodotti e distribuiti in base alla presente approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al manuale del dispositivo, che si applica, nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

Il direttore generale
(ing. Pasquale D'Anzi)



Digitally signed by D'ANZI
PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO
INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

T.E.S.I. S.r.l.

Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B

52010 Subbiano, Arezzo

P.Iva 01465450516

Tel +39 0575 422468 / +39 0575 420978

Fax +39 0575 421282

info@tesi101.com - www.tesi101.com

LAT N° 101

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Pagina 1 di 4

Page 1 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 L553_2023_ACCR_VX
Certificate of Calibration

- data di emissione
date of issue 2023-04-01

- cliente
customer VELOCAR SRL
VIA MAZZINI, 55/C - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

- destinatario
receiver VELOCAR SRL
VIA MAZZINI, 55/C - 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N°101 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

Si riferisce a

Referring to

- oggetto
item Dispositivo di misura della velocità istantanea di veicoli

- costruttore
manufacturer VELOCAR

- modello
model VRS EVO-R Versione VRS-EVO-T12-5-R

- matricola
serial number 642

- data ricevimento oggetto
date of receipt of item NA

- data delle misure
date of measurements 2023-04-01

- registro di laboratorio
laboratory reference RLT_ACCR_2023_VX

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 101 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Direzione Tecnica
(Approving Officer)
Ing. Marco Porpora

FIRMATO ELETTRONICAMENTE - ELECTRONICALLY SIGNED



T.E.S.I. S.r.l.

Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B

52010 Subbiano, Arezzo

P.Iva 01465450516

Tel +39 0575 422468 / +39 0575 420978

Fax +39 0575 421282

info@tesi101.com - www.tesi101.com

Centro di Taratura LAT N° 101

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura

Accredited Calibration Laboratory



LAT N° 101

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Pagina 2 di 4

Page 2 of 4

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 L553_2023_ACCR_VX
Certificate of Calibration

1-MODALITA' E CONDIZIONI DI MISURA

L'oggetto in taratura è un dispositivo di misura di velocità istantanea di veicoli con sistema di rilevazione a tecnologia RADAR.

La risoluzione del dispositivo in taratura è 0,01 km/h.

La taratura è stata effettuata transitando con diversi veicoli nello spazio di rilevazione dello strumento in taratura (UUT - Unit Under Test) e misurando simultaneamente la velocità con il sistema di misura del Centro (vref) e con quello in taratura (vuut). I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura P_AUTOV1 revisione 13b, in conformità ai requisiti del capo 3 del D.M.282 del 2017-06-13.

Tipo di verifica di taratura: iniziale.

La taratura è stata effettuata in: pista nel Circuito di Vairano di Vidigulfo

La riferibilità ha origine dai campioni di riferimento:

- matricola N. 06179, Certificato di Taratura N. 22-0245-03 emesso dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica I.N.Ri.M.
- matricola TES1404, Certificato di Taratura N. G694_2022_ACCR_MC, emesso dal Centro di Taratura LAT101

La taratura è stata eseguita nelle seguenti condizioni:

- temperatura ambiente nel campo (13 ± 3) °C ed umidità relativa nel campo (63 ± 5) %

Sono state verificate le seguenti modalità di funzionamento: allontanamento ed avvicinamento

Nota: il certificato di taratura del campione di riferimento di tempo e frequenza è quello in stato di validità all'atto della taratura dei campioni di lavoro utilizzati nella taratura del misuratore di velocità

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 L553_2023_ACCR_VX

Certificate of Calibration

2-RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA

2.1 Campo di velocità da 30 a 100 km/h

Scarto medio della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento ($v_{UUT}-v_{ref}$)	(-0,08 ± 0,21) km/h
Scarto minimo della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento	(-0,57 ± 0,21) km/h
Scarto massimo della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento	(0,30 ± 0,16) km/h

Numero di misure

23 allontanamento

19 avvicinamento

2.2 Campo di velocità oltre 100 km/h

Scarto relativo medio della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento ($v_{UUT}-v_{ref}/v_{ref}$)	(-0,09 ± 0,32) %
Scarto relativo minimo della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento	(-0,48 ± 0,32) %
Scarto relativo massimo della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento	(0,31 ± 0,32) %
Media dei rapporti tra la velocità misurata dall'UUT e dal riferimento ($R=v_{UUT}/v_{ref}$)	0,999 ± 0,003
Minimo dei rapporti tra la velocità misurata dall'UUT e dal riferimento	0,995 ± 0,003
Massimo dei rapporti tra la velocità misurata dall'UUT e dal riferimento	1,003 ± 0,003

Numero di misure

37 allontanamento

37 avvicinamento

I risultati delle misure, tenuto conto dell'incertezza di taratura secondo la regola decisionale stabilita dalla circolare ACCREDIA N. 04/2019/DT, sono conformi ai limiti ammessi per la verifica di taratura iniziale stabilita ai capi 3.6 e 3.8 a) del DM. 282 del 2017-06-13 pubblicato su GU n. 177 del 2017-07-31.

La minima velocità misurata nella taratura è stata: 35,8 km/h

La massima velocità misurata nella taratura è stata: 239,2 km/h

T.E.S.I. S.r.l.


Sede: Zona Ind.le Castelnuovo, 242/B
 52010 Subbiano, Arezzo
 P.Iva 01465450516
 Tel +39 0575 422468 / +39 0575 420978
 Fax +39 0575 421282
 info@tesi101.com - www.tesi101.com

LAT N° 101


Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
 Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 L553_2023_ACCR_VX
 Certificate of Calibration

2.3 Distribuzione degli errori per velocità fino a 100 km/h



2.4 Distribuzione degli errori per velocità superiori a 100 km/h



CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO

Documento redatto su base volontaria secondo Legge 01/03/1968, n.186

Velocar S.r.l. con sede in via Mazzini n. 55/C comune di Castiglione delle Stiviere (MN) P.IVA 01926900208
esecutrice dell'impianto di seguito identificato:

Tipologia di alimentazione	Linea elettrica 230VAC
Attività eseguite	Nuovo impianto
Commissionato da	Comune di Cesenatico

Composto dai seguenti componenti:

Matricola	Modello	Descrizione
642	VRS-EVO-T12-5-R	VRS-EVO-T12-5-R HR0
QL240458	QL-24-001	QUADRO IN 230VAC OUT 24VDC

Installato presso CESENATICO (FC), S.S. 16 ADRIATICA, km 180+700.

DICHIARA

Che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato, avendo in particolare:

- Seguito la norma tecnica applicabile all'impiego CEI 64-8;
- Installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione;
- Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e delle funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme di buona tecnica;
- Installato e attivato i dispositivi di rilevamento e verificato, in presenza di traffico veicolare, il corretto e regolare funzionamento;
- Installato e attivato i dispositivi di rilevamento secondo quanto indicato nei relativi manuali di installazione ed uso;

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

Data 15/05/2023


VELOCAR SRL
Via Mazzini, 55/C
46043 CASTIGLIONE D'STIVIERE (MN)
P.IVA e C.F. 01926900208



Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

VISTA

la legge n. 168/2002 di conversione del decreto-legge n.121/2002, il cui articolo 4, comma 1 recita, *“Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”*;

VISTO

l'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., secondo cui *“Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali; F-bis Itinerari ciclopedonali”*;

VISTO

altresì il decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, che novella il summenzionato articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 121/2002, convertito dalla legge n. 168/2002, nella parte in cui stabilisce che *“(…) I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2 (…)”*;

VISTA

la Direttiva del Ministro dell'Interno, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017, avente ad oggetto *“Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”*, comprensiva delle Linee guida recanti *“Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)”,* in particolare, la Parte II delle citate Linee guida, concernente l'individuazione dei tratti di strada in cui è consentito il controllo a distanza delle violazioni senza la presenza di operatori di polizia;

CONSIDERATO

che la predetta Direttiva, tra i criteri per determinare i tratti di strada sui quali risulta possibile l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi di rilevazione automatica della velocità, individua l'elevato livello di incidentalità, nonché la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico;



Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

- CONSIDERATO** altresì che il fenomeno dell'incidentalità stradale deve essere valutato, ai fini della individuazione delle postazioni di che trattasi, nella sua complessità, ed ovvero tenendo conto:
- della gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nel tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in relazione all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso;
 - delle caratteristiche del traffico che vi si svolge, con riguardo sia alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano l'arteria stradale;
 - delle difficoltà operative dell'organo di polizia stradale nel procedere con gli ordinari moduli di controllo alla contestazione immediata delle violazioni nell'area segnalata;
- RITENUTO** come tali elementi, risultino particolarmente pregnanti ai fini di una corretta valutazione in ordine alla concreta esposizione, delle tratte della viabilità esaminate, ai rischi per l'incolumità degli utenti della strada connessa al fenomeno infortunistico;
- CONSIDERATO** infatti, come la individuazione dei tratti ove utilizzare i dispositivi in parola sia finalizzata esclusivamente al contrasto del fenomeno infortunistico, costituendo quindi una misura di prevenzione in ordine a quelle condotte, da parte degli utenti della strada, potenzialmente pericolose per sé ed altri;
- VISTI** i precedenti provvedimenti prefettizi con cui sono state individuate, nell'ambito del territorio provinciale, le strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ove è stata consentita l'installazione o l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S. e, da ultimo, il decreto 4 gennaio 2017;
- VISTO** il proprio precedente decreto prot. n. 20261 del 24 marzo 2021, con il quale era stato individuato un tratto della S.S. 16 Adriatica (tra il Km 182+030 e il Km 180+800), ricadente nel territorio del Comune di Cesenatico, sul quale poter installare un dispositivo automatico di rilevazione della velocità;
- VISTA** la nota di ANAS, prot. n. U0654382 del 18 ottobre 2021;
- VISTO** il sopralluogo effettuato congiuntamente dalla Sezione Polizia Stradale di Forlì-Cesena, dalla Polizia municipale di Cesenatico e dalla ANAS, in data 14 settembre 2021, all'esito del quale i citati organi tecnici hanno convenuto, a rettifica di quanto precedentemente stabilito, che la postazione di rilevazione della velocità potesse essere collocata tra il km 180+800 Nord e il km 180+500, per ragioni tecniche e di conformazione della strada;
- VISTI** gli esiti della riunione dell'Osservatorio provinciale per il monitoraggio dell'incidentalità stradale del 24 gennaio 2022;
- RITENUTO** pertanto, sulla scorta delle valutazioni innanzi sintetizzate e sulla base degli elementi conoscitivi a tal fine acquisiti, di dovere procedere alla conferma



Il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

delle posizioni, già individuate lungo la viabilità provinciale, ove sussistono le condizioni obiettive per consentire l'installazione o l'uso dei dispositivi di cui alla legge n. 168/2002 e ss.mm.ii., e alla rettifica della chilometrica del tratto della S.S. 16 Adriatica, ricadente nel territorio del Comune di Cesenatico, ove consentire la installazione di un nuovo dispositivo;

- VISTO** il decreto-legge n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2002, nonché il decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;
- VISTO** il D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

per le motivazioni innanzi indicate, sui seguenti tratti stradali, ricompresi nel territorio di questa provincia, su entrambi i sensi di marcia, è consentita – nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 168/2002 (così come modificato dal decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020), in combinato disposto con l'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., nonché della Direttiva del Ministro dell'Interno del 21 luglio 2017 – l'installazione e/o l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S.:

- 1) S.P. 4 dal km 58 al km 87+070;
- 2) S.P. 56 " Via del Partigiano" km 0+00 al km 4+992;
- 3) **S.S. 16 Adriatica tra il km 180+800 Nord e il km 180+500.**

Il Ministero dell'Interno ha espressamente formulato valutazione tassativa in ordine al fatto che tutte le strade adducenti al dispositivo *autovelox* devono presentare un limite di velocità uniforme nel raggio di un chilometro dall'apparecchiatura stessa e che la presenza di limiti di velocità inferiori al tratto di strada in cui è posto l'*autovelox*, non rileva ai fini della disposizione di legge (Circ. Min. Int. 2603.2012 prot. n. 300/A/2289/12/101/3/3/9).

La violazione dovrà essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.

Gli Organi di Polizia che effettuano servizio di accertamento da remoto della violazione al Codice della Strada sono tenuti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 168/2002, a dare opportuna



Il Prefetto della Provincia di Forlì Cesena

informazione agli automobilisti che sui tratti di strada sopraindicati possono essere installati o utilizzati dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S., mediante l'installazione di idonei cartelli stradali sui quali dovranno essere riportati gli estremi del presente provvedimento, installati secondo le prescrizioni di cui alla circolare MI. nr. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 2 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sostituisce i precedenti provvedimenti in materia.

Gli Enti proprietari delle strade e gli organi di polizia, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati della relativa esecuzione.

Forlì 24 gennaio 2022

Il Prefetto
(Corona)



Il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

VISTA

la legge n. 168/2002 di conversione del decreto-legge n.121/2002, il cui articolo 4, comma 1 recita, *“Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”*;

VISTO

l'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., secondo cui *“Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali; F-bis Itinerari ciclopeditoni”*;

VISTO

altresì il decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, che novella il summenzionato articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 121/2002, convertito dalla legge n. 168/2002, nella parte in cui stabilisce che *“(…) I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi del comma 2 (…)”*;

VISTA

la Direttiva del Ministro dell'Interno, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017, avente ad oggetto *“Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”*, comprensiva delle Linee guida recanti *“Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e, in particolare, la Parte II delle citate Linee guida, concernente l'individuazione dei tratti di strada in cui è consentito il controllo a distanza delle violazioni senza la presenza di operatori di polizia;*

CONSIDERATO

che la predetta Direttiva, tra i criteri per determinare i tratti di strada sui quali risulta possibile l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi di rilevazione automatica della velocità, individua l'elevato livello di incidentalità, nonché la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico;



Al Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

- CONSIDERATO** altresì che il fenomeno dell'incidentalità stradale deve essere valutato, ai fini della individuazione delle postazioni di che trattasi, nella sua complessità, ed ovvero tenendo conto:
- della gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nel tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in relazione all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso;
 - delle caratteristiche del traffico che vi si svolge, con riguardo sia alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano l'arteria stradale;
 - delle difficoltà operative dell'organo di polizia stradale nel procedere, con gli ordinari moduli di controllo, alla contestazione immediata delle violazioni nell'area segnalata;
- RITENUTO** come tali elementi, risultino particolarmente pregnanti ai fini di una corretta valutazione in ordine alla concreta esposizione, delle tratte della viabilità esaminate, ai rischi per l'incolumità degli utenti della strada connessa al fenomeno infortunistico;
- CONSIDERATO** che la individuazione dei tratti ove utilizzare i dispositivi in parola è finalizzata esclusivamente al contrasto del fenomeno infortunistico, costituendo quindi una misura di prevenzione in ordine a quelle condotte, da parte degli utenti della strada, potenzialmente pericolose per sé ed altri;
- VISTI** i precedenti provvedimenti prefettizi con cui sono state individuate, nell'ambito del territorio provinciale, le strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, ove è stata consentita l'installazione o l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento, di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S. e, da ultimo, il decreto prefettizio, prot. n. 05598 del 25 gennaio 2022, con il quale è stato individuato un tratto della S.S. 16 Adriatica (tra il km 180+800 Nord e il km 180+500), ricadente nel territorio del Comune di Cesenatico, sul quale poter installare un dispositivo automatico di rilevazione della velocità;
- VISTA** la nota dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, in data 25 gennaio 2021, con la quale è stato richiesto di valutare l'installazione di un dispositivo automatico di rilevazione della velocità sulle SS 727 e SS 727-bis (Sistema Tangenziale di Forlì);
- VISTO** al riguardo, il parere favorevole della Sezione Polizia Stradale di Forlì-Cesena, trasmesso con nota prot. n. 210003728/220.20 del 9 marzo 2021;
- VISTI** gli esiti della riunione dell'Osservatorio provinciale per il monitoraggio dell'incidentalità stradale del 24 gennaio 2022;
- VISTA** la nota della Struttura Territoriale ANAS di Bologna, prot. n. U0483575 del 12 luglio 2022, con la quale sono individuate le chilometriche della SS 727 Tangenziale di Forlì, assenti ai fini della installazione del dispositivo di che trattasi;



Il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

- VISTA** altresì la nota della Polizia Locale di Forlì, in data 3 agosto 2022, con la quale vengono specificate - tra quelle indicate come assentibili da ANAS - le chilometriche della S.S. 727 Tangenziale di Forlì sulle quali attivare i dispositivi automatici di rilevazione della velocità, in particolare dal Km 2+900 al Km 4+200 della Carreggiata Sud-Direzione Cesena (prima dell'ingresso dello svincolo di Via Gorizia) e dal Km 3+900 al Km 2+700 della Carreggiata Nord-Direzione Faenza (prima dello svincolo del quartiere San Benedetto);
- RITENUTO** pertanto, sulla scorta delle valutazioni innanzi sintetizzate e sulla base degli elementi conoscitivi a tal fine acquisiti, **di dovere procedere alla conferma delle postazioni autovelox, già individuate con precedenti decreti prefettizi** lungo la viabilità provinciale, ove sussistono le condizioni obiettive per consentire l'installazione o l'uso dei dispositivi di cui alla legge n. 168/2002 e ss.mm.ii., **nonché di dover individuare ex novo** le chilometriche della S.S. 727 Tangenziale di Forlì, ricadenti nel territorio del Comune di Forlì, ove consentire la installazione di due nuovi dispositivi;
- VISTO** il decreto-legge n. 121/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2002, nonché il decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;
- VISTO** il D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

per le motivazioni innanzi indicate, sui seguenti tratti stradali, ricompresi nel territorio di questa provincia, è consentita – nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 168/2002 (così come modificato dal decreto-legge n. 76/2020), convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020), in combinato disposto con l'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., nonché della Direttiva del Ministro dell'Interno del 21 luglio 2017 – l'installazione e/o l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento, di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S.:

- 1) S.P. 4 dal km 58 al km 87+070;
- 2) S.P. 56 Via del Partigiano km 0+00 al km 4+992;
- 3) S.S. 16 Adriatica tra il km 180+800 Nord e il km 180+500;
- 4) **S.S. 727 Tangenziale di Forlì, dal Km 2+900 al Km 4+200 della Carreggiata Sud-Direzione Cesena (prima dell'ingresso dello svincolo di Via Gorizia) e dal Km 3+900 al Km 2+700 della Carreggiata Nord-Direzione Faenza (prima dello svincolo del quartiere San Benedetto).**

Il Ministero dell'Interno ha espressamente formulato valutazione tassativa in ordine al fatto che tutte le strade interessate da un dispositivo *autovelox* devono presentare un limite di velocità uniforme nel raggio di un chilometro dall'apparecchiatura stessa e che la presenza di limiti di velocità inferiori sul tratto di strada in cui è posto l'*autovelox* non rileva ai fini della disposizione di legge (Circ. Min. Int. 2603.2012, prot. n. 300/A/2289/12/101/3/3/9).

/Area III



Il Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena

La violazione dovrà essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.

Gli Organi di Polizia che effettuano servizio di accertamento da remoto della violazione al Codice della Strada sono tenuti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 168/2002, a dare opportuna informazione agli automobilisti che sui tratti di strada sopraindicati possono essere installati o utilizzati dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S., mediante l'installazione di idonei cartelli stradali sui quali dovranno essere riportati gli estremi del presente provvedimento, installati secondo le prescrizioni di cui alla circolare MI. nr. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 2 ottobre 2002.

Il presente provvedimento sostituisce e integra i precedenti provvedimenti in materia.

Gli Enti proprietari delle strade e gli organi di polizia, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati della relativa esecuzione.

Forlì 23 agosto 2022

Il Prefetto
(Colona)